

Un nostro caso che tocca diversi aspetti di interesse del contratto di agenzia

- a cura di *Filippo Capurro* - Settembre 2020 -

Segnalo oggi una sentenza in materia di contratto di agenzia, in una causa nella quale difendevamo la parte **preponente**. Si tratta di Tribunale di Bari 11 giugno 2020 n. 1577 est.

Labella .



Un provvedimento scritto molto bene, tutto da leggere perché con ordine, rigore, e in alcuni aspetti anche raffinatezza, percorre molti aspetti salienti di questa tipologia contrattuale.

La pronuncia è articolata e vi do solo una guida di lettura, con qualche semplificazione.

1. Modifiche provvigionali unilaterali

Il ricorrente ha sostenuto che la nostra assistita avesse illegittimamente apportato modifiche unilaterali al contratto di agenzia nella parte relativa alla **misura delle provvigioni**, riducendone l'ammontare percentuale

Al rapporto si applicava - per accordo tra le parti - l'**Accordo Economico Collettivo** per la disciplina del rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale del settore del commercio (di seguito l'"**a.e.c.**"), che prevede, tra l'altro, la possibilità di modifica unilaterale delle provvigioni con certi limiti e conseguenze. In particolare gli a.e.c. tendono a consentire le **modifiche unilaterali di provvigioni, clienti e zona**, distinguendole sulla base della loro intensità

quantitativa e comportando diversi obblighi e conseguenze a seconda della stessa.

Il giudice, esaminati i fatti, ha rilevato che la facoltà del preponente di modificare unilateralmente le aliquote provvigionali è prevista e disciplinata dall'art. 2 a.e.c., che espressamente stabilisce, a tal fine, da un lato, in capo alla casa mandante, un **onere di comunicazione scritta** all'agente, e, dall'altro, uno specifico e tempestivo **onere di contestazione** per l'agente, qualora lo stesso ritenga che le variazioni disposte dal preponente modificano sensibilmente il contenuto economico del rapporto.

Rileva il giudice che non risulta in atti alcuna contestazione da parte dell'agente prima del giudizio - sulle modifiche apportate in corso di rapporto e che laddove il ricorrente avesse ritenuto la modifica di **rilevante entità** - avrebbe dovuto comunicare alla preponente entro trenta giorni dalla comunicazione di non accettare le variazioni. Ciò non solo non è avvenuto, ma è per di più sconfessato dal comportamento tenuto dal ricorrente in seguito alle modifiche apportate dalla società resistente.

2. Provvigioni indirette

L'agente chiedeva anche il pagamento di **provvigioni indirette** per affari conclusi nella sua zona, direttamente dalla preponente o tramite altro agente.

Ricordo che l'art. 1748 comma 2, stabilisce che *“La provvigione è dovuta **anche per gli affari conclusi dal preponente con terzi che l'agente aveva in precedenza acquisito come clienti per affari dello stesso tipo o appartenenti alla zona o alla categoria o gruppo di clienti riservati all'agente, salvo che sia diversamente pattuito**”*.

Il giudice rileva che l'agente avrebbe dovuto **provare** che la società preponente aveva concluso: a) affari con terzi che egli, nella sua qualità di agente, **aveva già in precedenza acquisito** come clienti per affari dello stesso tipo; b) affari riguardanti la **zona o la categoria o il gruppo di clienti a lui riservati** in base al contratto di agenzia; c) affari rientranti in concreto nell'**ambito dell'incarico** di agenzia conferitogli.

Detto onere probatorio non è tuttavia stato assolto e la domanda è stata rigettata.

3. Indennità di incasso

Per quanto concerne l'attività di **maneggio di denaro**, l'agente aveva sostenuto di essersi occupato - sin dalla costituzione del rapporto di agenzia e per tutto il corso dello stesso - della riscossione dei crediti vantati dalla società preponente nei confronti della clientela.

L'agente, evidenziando che gli accordi collettivi prevedono un **compenso ulteriore** (aggiuntivo alle provvigioni) per l'ipotesi di affidamento dell'incarico (in via continuativa) della riscossione dei crediti, aveva chiesto il relativo compenso.

Il giudice ha rilevato, da un lato che l'a.e.c prevede l'obbligo di pagamento solo in presenza di **responsabilità dell'agente per errore contabile** e di tale assunzione di responsabilità da parte dell'agente non si fa minimamente menzione nel contratto di agenzia, dall'altro che l'attività di incasso era stata **comunque compensata** con una percentuale della provvigione.

Qui il discorso si farebbe complesso per varie ragioni: sia perché occorre discutere se la **forma provvigionale** è idonea a compensare l'attività accessoria di incasso (come pure altre attività accessorie), sia per l'orientamento per il quale se l'attività viene prevista con il contratto di agenzia, essa potrebbe **intendersi comunque ricompresa nel corrispettivo** provvigionale in quanto potrebbe ritenersi che di essa si sia già tenuto conto nella determinazione della provvigione.

Snodo comunque non semplicissimo alla luce del fatto che gli a.e.c. prevedono di solito comunque l'obbligo di compensi non provvigionali, al fine direi di **evitare diluizioni indirette** dei corrispettivi nei compensi principali.

4. Indennità di fine rapporto

E arriviamo al pezzo forte.

Parlare di indennità di cessazione del rapporto nel contratto di agenzia richiederebbe, almeno, un lungo saggio. Provo ad azzardare una sintesi della questione.

4.1. Indennità di cessazione del rapporto ex art. 1751 cod. civ.

Il codice civile prevede che, salve alcune ipotesi, all'atto della cessazione del rapporto il preponente è tenuto a corrispondere all'agente un'**indennità**, ove ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni.

In particolare:

1. che l'agente abbia procurato **nuovi clienti** al preponente o abbia **sensibilmente sviluppato** gli affari con i clienti esistenti e il preponente riceva ancora **sostanziali vantaggi** derivanti dagli affari con tali clienti; **e**
2. che il pagamento di tale indennità sia **equo**, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, in particolare delle provvigioni che l'agente perde e che risultano dagli affari con tali clienti.

Tale indennità va da un minimo di zero a un massimo della media annuale delle provvigioni negli ultimi cinque anni prima della cessazione del rapporto.

Molto vi sarebbe da dire sull'onere della prova in capo all'agente. Qui basti osservare che il giudice, nel nostro caso, ha rilevato all'esito dell'istruttoria che l'agente non aveva assolto a tale onere, e ha quindi rigettato la sua domanda.

4.2. Indennità degli a.e.c.

Data la complessa applicazione pratica dei menzionati criteri previsti dal codice civile e la contestuale difficoltà dell'onere probatorio, gli a.e.c. hanno cercato di prevedere un sistema di indennità che **declinino, semplificandolo, e quindi sostituiscano**, la regolamentazione civilistica.

A seguito di una sofferta vicenda gli a.e.c. si sono normalmente strutturati prevedendo tre indennità:

1. una fissa e sempre dovuta: il **FIRR**, accantonato dal proponente presso l'ENASARCO in

corso di rapporto;

2. una somma (c.d. **indennità suppletiva di clientela**) da calcolarsi sul volume degli affari e da pagarsi al fine del rapporto (ove cessi per fatto del preponente);
3. una somma (c.d. **indennità meritocratica**) che è calcolata con un sistema che valorizza lo sviluppo della zona da parte dell'agente.

Senonché ricchissimo è stato il contenzioso sulla materia e la giurisprudenza alla fine si è orientata a stabilire due principi:

1) se l'agente riesce a dimostrare di avere i requisiti del codice civile può comunque **richiedere direttamente l'indennità civilistica**, che può risultare molto più conveniente della somma di quelle previste dagli a.e.c.;

2) se l'agente non riesce a dimostrare i requisiti del codice civile, allo stesso spetta l'indennità prevista dall'a.e.c., potenzialmente più bassa ma certamente **più sicura e più facile da calcolare**.

Il punto più raffinato della sentenza è stato l'accoglimento della nostra eccezione per la quale **le clausole degli a.e.c. sulle indennità di cessazione del rapporto sono nulle**.

Accogliendo la nostra ricostruzione, il giudice ha sostanzialmente rilevato che l'art. 1751 c.c. - la cui nuova formulazione è **frutto dell'adeguamento alla Direttiva 86/653/CEE** - è **norma inderogabile** salvo pattuizioni di maggior favore. Pertanto, l'unica clausola di un accordo economico collettivo o di un contratto individuale di agenzia che potrebbe validamente derogare alla suddetta disciplina è quella che **preveda un trattamento più favorevole per l'agente**, mentre **ogni altra clausola è inevitabilmente nulla** per contrasto con l'art. 1751 c.c.

Gli a.e.c. attualmente vigenti - come si è sopra detto - contengono un sistema indennitario sostanzialmente diverso da quello previsto dal codice civile, sia nei presupposti sia nelle modalità di calcolo.

La Corte di Giustizia UE, nella causa C-465/04 ha dichiarato che *"l'art. 19 della direttiva del Consiglio 18 dicembre 1986, 86/653/CEE, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti, dev'essere interpretato nel senso che l'indennità di cessazione del rapporto che risulta dall'applicazione dell'art. 17, n. 2 di tale direttiva non può essere sostituita, in applicazione di un accordo collettivo, da un'indennità determinata secondo criteri diversi da quelli fissati da quest'ultima disposizione **a meno che non sia provato che l'applicazione di tale accordo garantisce, in ogni caso, all'agente commerciale un'indennità pari o superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione della detta disposizione**".*

Sicché, non garantendo le clausole degli a.e.c. un trattamento **certo e comunque uguale o migliore** a quello previsto dal codice civile (che come si è detto attua la direttiva), esse sono **nulle**.

Pochissime, benché ben scritte, sono le sentenze che seguono questo orientamento. La giurisprudenza di legittimità è invece - per ora - ancora tutta orientata nel senso di ritenere dovute le indennità dell'a.e.c. qualora l'agente non dimostri la sussistenza dei due requisiti civilistici.

5. Risarcimento del danno per cessazione del contratto

Infine l'agente aveva richiesto il risarcimento del danno per mancato guadagno conseguente al recesso della preponente dal rapporto di agenzia.

Al riguardo il giudice ha osservato che l'art. 1751, comma 4 c.c., secondo cui la concessione all'agente dell'indennità di cessazione del rapporto non lo priva comunque del "*diritto all'eventuale risarcimento dei danni*", si riferisce a danni ulteriori da **fatto illecito contrattuale o extracontrattuale**

Un esempio sono l'illecito connesso alla violazione dei doveri informativi, al mancato pagamento di provvigioni maturate, a fatti di denigrazione professionale, alla ingiuriosità del recesso del preponente, alla induzione dell'agente ad oneri e spese di esecuzione del contratto prima della sua inopinata risoluzione, ecc..

Nel caso di specie difettava ogni prova in tal senso e la domanda veniva pertanto rigettata.

Nell'insieme è stata una causa che mi ha molto divertito.

Scarica Tribunale di Bari 11 giugno 2020 n. 1577 est. Labella

STUDIO LEGALE ASSOCIATO
BECCARIA e CAPURRO
MILANO



Sempre sul nostro sito in materia di contratto di agenzia

STUDIO LEGALE ASSOCIATO
BECCARIA e CAPURRO
MILANO

